

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N.1**

N. 238/AV1 DEL 21/02/2018

Oggetto: CONVENZIONE CON LA SCUOLA DI ARTETERAPIA "PRO CIVITATE CHRISTIANA" DI ASSISI PER ATTIVITA' DI TIROCINIO DI FORMAZIONE

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N.1**

- . . . -

Letto ed esaminato il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di adottare il presente

Vista l'attestazione dei Dirigenti Responsabili delle U.O.C. Bilancio e Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione.

- DETERMINA -

1. di accogliere la richiesta della Scuola di Arteterapia "Pro Civitate Christiana" di Assisi di stipulare una Convenzione per consentire ai propri studenti, individuati di volta in volta, di svolgere le attività di tirocinio in Psicoterapia previste dalla normativa vigente in materia;
2. di procedere alla formale stipula di una Convenzione, ai sensi dell'art. 18 legge 24.06.1997 n. 196, con la Scuola di Arteterapia "Pro Civitate Christiana" di Assisi, secondo lo schema che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che la presente convenzione ancorché stipulata con questa AV1, giusta delega conferita dal Direttore Generale ASUR, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale, per cui ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia anche presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché le altre Aree Vaste eventualmente interessate;
4. di attestare che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio dell'AV1. Ciò in ossequio all'art.3 commi 6 e 7 della legge 724/94 come riportato dalla DGRM 3964/96;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n.36/2013;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Dr. Giovanni Fiorenzuolo

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.C. Funzioni generali di supporto alla Direzione AV1)

Normativa di riferimento:

- Legge n. 196 del 24.6.1997 articolo 18, contenente disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- In applicazione della citata legge 196/97, il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 marzo 1998 n. 142 ha emanato disposizioni attuative in merito alle modalità di attivazione dei suddetti tirocini, prevedendo la stipula di apposita convenzione, definendo gli obblighi dei soggetti interessati (promotore, ospitante e tirocinante), finalità, modalità di attivazione, garanzie assicurative, tutorato, modalità esecutive, convenzioni e durata.
- In particolare, l'art. 3 della legge 56 del 18.02.1989 prevede che l'esercizio dell'attività psicoterapeutica sia subordinata ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi dopo il conseguimento della Laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia mediante corsi di specializzazione, almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in Psicoterapia, attivati ai sensi del D.P.R. 10.03.1982 n. 162, presso Scuole di Specializzazione Universitaria o presso Istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato D.P.R..
- L'art. 8 del decreto n. 509 in data 11.12.1998 del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica prevede, nell'ambito dei corsi di specializzazione, che almeno 100 ore siano dedicate al tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza.

Provvedimenti:

- Nota prot. n. 17592/07/08/2009/ASUR/AAGG/P della Direzione ASUR avente ad oggetto "Disposizioni concernenti la stipula di convenzioni per tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell'art. 18 della Legge 196/1997 – Integrazione e modifica" che ha disposto, tra l'altro, l'attribuzione, ove coerente con l'oggetto della convenzione, di valenza aziendale alle convenzioni da stipularsi, mediante inserimento nello schema della seguente clausola: La presente convenzione, ancorché stipulata con questa Zona Territoriale, giusta delega conferita con nota protocollo n. 17602 ASUR/DG/P del 7.8.2009, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Zone Territoriali, va da leggersi Area Vasta, eventualmente interessate all'adesione";
- Nota prot.n.23827 del 14.11.2011, con la quale il Direttore Generale ha comunicato ai Direttori delle Aree Vaste che sono confermate e pertanto pienamente operative in favore dei medesimi Direttori delle Aree Vaste le deleghe a suo tempo conferite mediante le precedenti note prot.n.17592 e 17602 del 7.8.2009.

Motivazioni:

Con nota acquisita agli atti il 14/2/2018 al prot. n. 14030, il Dott. Tonio Dell'Olio Legale rappresentante della Scuola di Arteterapia "Pro Civitate Christiana" di Assisi, chiedeva la disponibilità ad attivare una convenzione con questa Area Vasta 1. per permettere a propri allievi, individuati di volta in volta, di svolgere attività di tirocinio presso nostre strutture.

La richiesta è stata sottoposta al parere della Coordinatrice delle attività di tirocinio e frequenza volontaria in Psicologia Dr.ssa Giorgetti, la quale si è espressa favorevolmente in merito.

Con la medesima nota il Dott. Dell'Olio, trasmetteva bozza di convenzione a regolamentazione dei rapporti tra le parti.

Le condizioni e le modalità di svolgimento dell'attività di tirocinio sono specificate nel testo di convenzione allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Al riguardo, si evidenzia quanto segue:

- l'ammissione dei singoli allievi ad effettuare il tirocinio nell'ambito di strutture dell'Area Vasta 1 avverrà nel rispetto delle procedure di cui al Regolamento aziendale approvato con determina del DAV n.710 del 1.07.2013;
- la Scuola provvederà alla copertura assicurativa dei propri tirocinanti contro gli infortuni e i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi.
- Il tirocinio nell'ambito di strutture dell' Area Vasta n. 1, non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro.
- l'ASUR – Area Vasta 1 è esonerata da qualsiasi onere economico e sollevata da ogni responsabilità inerente lo svolgimento del tirocinio, ivi compreso eventuali danni derivanti da infortuni occorsi al personale tirocinante,

Esito dell'istruttoria

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:

1. di accogliere la richiesta della Scuola di Arteterapia "Pro Civitate Christiana" di Assisi di stipulare una Convenzione per consentire ai propri studenti, individuati di volta in volta, di svolgere le attività di tirocinio in Psicoterapia previste dalla normativa vigente in materia;
2. di procedere alla formale stipula di una Convenzione, ai sensi dell'art. 18 legge 24.06.1997 n. 196, con la Scuola di Arteterapia "Pro Civitate Christiana" di Assisi, secondo lo schema che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che la presente convenzione ancorché stipulata con questa AV1, giusta delega conferita dal Direttore Generale ASUR, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale, per cui ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia anche presso l'ASUR – Amministrazione centrale nonché le altre Aree Vaste eventualmente interessate;
4. di attestare che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio dell'AV1. Ciò in ossequio all'art.3 commi 6 e 7 della legge 724/94 come riportato dalla DGRM 3964/96;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'Albo Pretorio Informativo AV1, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n.36/2013;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Il Dirigente Responsabile

Dott. Paolo Pierella

Il Responsabile della fase istruttoria

Tiziana Ceripa

U.O.C. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE :

Prendono atto di quanto attestato dal Responsabile del procedimento.

Il Responsabile del Controllo di Gestione

Dott.ssa Anna Olivetti

Il Responsabile del Bilancio

Dott.ssa Laura Cardinali

- ALLEGATI -

- Convenzione che con Scuola di Arteterapia "Pro Civitate Christiana" di Assisi



PRO CIVITATE CHRISTIANA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

TRA

La PRO CIVITATE CHRISTIANA, con sede in ASSISI, Via Ancajani, 7, C.F./P.IVA 00164990541, rappresentata dal Legale Rappresentante Presidente Tonio dell'Olio, nato a Bisceglie (Ba) il 6 febbraio 1960, di seguito indicata "Soggetto Promotore"

E

Area Vasta 1, con sede operativa in Fano via Ceccarini n.38 - C.F./P.IVA 02175860424, rappresentata dal Direttore di Area Vasta Dr. Giovanni Fiorenzuolo, nato a Corigliano Calabro (CS) il 20/11/1953, il quale agisce in nome e per conto dell' Azienda Sanitaria Unica Regionale

PREMESSO CHE

la Pro Civitate Christiana di Assisi è un Ente che svolge formazione professionale accreditata alla Regione Umbria con DD n. 10132 del 9-11-2009 e che la Scuola di arteterapia "La Cittadella di Assisi" accanto a una preparazione di tipo teorico-culturale, prevede un periodo di attività pratica sotto forma di tirocinio;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

Tra il Soggetto Promotore e l'Ente Ospitante viene concordata la stipula della presente convenzione con la finalità di consentire agli allievi della Pro Civitate Christiana di svolgere il tirocinio presso le strutture gestite dall'Ente Ospitante.

Art. 2

L'Ente Ospitante, si impegna, valutate le disponibilità organizzative, di accogliere presso i propri Servizi i soggetti in tirocinio di formazione e di orientamento su proposta del Soggetto Promotore.

Art. 3

Il Progetto formativo e di orientamento verrà predisposto dal Soggetto Promotore e l'Ente Ospitante si impegna a compilare le parti di propria competenza: nominativo del Tutor Aziendale, Struttura Aziendale presso cui si svolge il tirocinio e orari di accesso alla struttura.

Art.4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

L'Ente Ospitante si impegna a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere, fatti salvi quelli previsti nella convenzione di tirocinio, il Soggetto Proponente.

Art. 5

Il Soggetto Promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, Gestione per conto dello Stato, Posizione INAIL PRO CIVITATE CHRISTIANA 60078292. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Ente Ospitante si impegna a segnalare l'evento al Soggetto Promotore che si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi.

Art. 6

Le parti convengono che nessun onere diretto o indiretto (es. retribuzione, contribuzione previdenziale o assistenziale, rimborso spese ecc.) dovrà gravare sul bilancio della Ente Ospitante per la presente convenzione. Pertanto il Soggetto Promotore garantirà che al momento dell'inizio del tirocinio gli allievi saranno forniti di polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi.

Art.7

Le parti convengono che l'effettuazione del tirocinio non determina in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato né di un contratto di formazione lavoro né lo svolgimento di prestazione da libero professionista. Le parti convengono altresì che gli specializzandi non potranno essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente e non sarà corrisposta loro nessuna retribuzione né contribuzione previdenziale o assistenziale.

Art. 8

La presente convenzione ha durata di tre anni dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata dietro richiesta scritta da parte dell'Istituto stesso .

Art. 9

Il presente atto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131: le spese di registrazione in caso d'uso saranno a carico del richiedente.

Art.10

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di legge ai sensi del D.Lgs. 196/03 e di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art. 13 dello stesso decreto.

Art.11

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art.12

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il foro competente ed esclusivo è quello di Perugia.

Letto, approvato e sottoscritto ad Assisi il

Pro Civitate Christiana

Il Legale rappresentante Presidente Tonio Dell'Olio

Per ASUR Area Vasta n.1
il Direttore
Dr.Giovanni Fiorenzuolo